

## Art. 12 - Interpello

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli (/glossario/interpello) di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute (/glossario/salute) e sicurezza del lavoro. (1)(2)

2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello (/glossario/interpello) investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

*(Nota)*

*(1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto direttoriale 28 settembre 2011 (/riferimenti-normativi/decreto-direttoriale-28-settembre-2011) - Costituzione della Commissione per gli Interpelli*

*(2) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. d del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (/riferimenti-normativi/decreto-legislativo-14-settembre-2015-n-151) - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (/riferimenti-normativi/legge-10-dicembre-2014-n-183).*